



Comune di San Giovanni in Marignano

REGOLAMENTO PER LA SEGNALETICA DI SITI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE E LA VIABILITA' PROVINCIALE URBANA (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03/07/2007)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione a collocare cartelli segnaletici di siti privati di interesse pubblico situati nel territorio del comune di San Giovanni in Marignano:
 - a) lungo la viabilità comunale;
 - b) lungo la viabilità provinciale, entro il perimetro dei "centri abitati".
2. I siti privati di interesse pubblico per i quali si può richiedere l'autorizzazione sono:
 - a) Impianti sportivi;
 - b) Aziende insediate nelle aree artigianali;
 - c) Aziende di produzione vinicola, o altri prodotti tipici locali, con servizio di degustazione e vendita;
 - d) Strutture ricettive tipiche: agriturismo, bed&breakfast.
3. Altre tipologie di siti privati, non previste dal precedente comma 2, possono essere oggetto di apposito regolamento riguardante la segnaletica pubblicitaria.
4. Il numero di cartelli segnaletici deve rispettare il minimo indispensabile di indicazioni per raggiungere la sede senza errori.
5. I cartelli segnaletici di siti omogenei per tipologia devono essere raggruppati, oppure sostituiti da un unico cartello ad indicazione collettiva, quando possono essere collocati in posizioni che indicano percorsi stradali comuni.

ART. 2 PRESENTAZIONE ED ESAME DELLA DOMANDA

1. Il legale rappresentante del sito interessato ad ottenere l'autorizzazione per i cartelli segnaletici deve presentare domanda al Comune di San Giovanni in Marignano - Servizio "Turismo", corredata da idonea pianta della rete stradale lungo la quale chiede di posizionare la segnaletica, con l'indicazione delle posizioni richieste.
2. Il Servizio "Turismo" del Comune di San Giovanni in Marignano esamina la domanda nei successivi 40 giorni. Il Comune si riserva il diritto di concedere l'autorizzazione anche

disponendo la posizione dei cartelli segnaletici in parziale o totale difformità rispetto alla domanda, sulla base di criteri di sicurezza, visibilità e uniformità con analoghe precedenti autorizzazioni. Nel criterio della sicurezza rientra l'obiettivo di non generare confusione con la segnaletica stradale. La scelta dell'organizzazione della segnaletica sulla base delle opzioni indicate al comma 5 dell'articolo 1 rientra nella competenza del Servizio "Turismo".

3. La durata dell'autorizzazione dipende dalle revisioni periodiche previste al successivo articolo 6; l'autorizzazione per una determinata tipologia di sito ha cioè vigore fino a quando quella tipologia resta oggetto del presente Regolamento. Nel caso di cancellazione di una tipologia nel corso di una revisione periodica, gli interessati hanno 90 giorni per la eliminazione della segnaletica, dal momento in cui la revisione diventa esecutiva.
4. Per la segnaletica da collocare lungo la viabilità provinciale, entro il perimetro dei "centri abitati", è richiesto preventivo nulla osta della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 47/2005. La segnaletica oggetto del presente Regolamento ha corrispondenza con la tipologia "Preinsegna" del Regolamento Provinciale, così come in esso definita all'articolo 2, comma 1, lettera b).

ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALETICA

1. Per ciascuna categoria di siti privati la segnaletica è omogenea; dimensioni e scritte devono uniformarsi alle norme previste dal vigente "Codice della Strada". Il Servizio "Turismo", di concerto con il Servizio "Lavori Pubblici", dispone l'uniformità della grafica, per quanto non previsto dal vigente "Codice della Strada", per ciascuna tipologia di sito.
2. La segnaletica deve essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento.

ART. 4 COLLOCAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

1. La collocazione deve rispettare il principio generale di non ingenerare confusione
2. La collocazione dei cartelli segnaletici è a totale carico dei soggetti gestori del sito. La messa in opera avviene sotto la sorveglianza del Comune – Servizio "Lavori Pubblici", nel rispetto delle eventuali disposizioni dello stesso servizio.
3. Il soggetto gestore è responsabile della manutenzione della segnaletica di cui al precedente comma 1. Il soggetto gestore è tenuto a normalizzare situazioni di degrado segnalate dal Comune – Servizio "Lavori Pubblici", entro 60 giorni dalla comunicazione, pena l'eliminazione dei cartelli segnaletici.

ART. 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La segnaletica già esistente difforme dal presente regolamento deve essere regolarizzata, adeguata ed eventualmente sostituita entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Qualora, dopo il termine sopra indicato, permangano situazioni non in regola con il presente Regolamento, il Servizio "Lavori Pubblici" provvede a invitare gli interessati a regolarizzare,

adeguare o eventualmente sostituire la segnaletica difforme, assegnando un determinato periodo di tempo, pena l'eliminazione dei cartelli in danno al gestore.

3. Per i siti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) (aziende insediate nelle aree artigianali) si applicano le convenzioni attualmente in vigore fino alla relativa scadenza.

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica per quanto riguarda le categorie di siti privati per i quali si può chiedere l'autorizzazione a collocare cartelli segnaletici. L'ufficio competente per la revisione è il Servizio "Turismo".